



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

COD. POST- 51013 PROVINCIA DI PISTOIA TEL.0572/41801 FAX 0572/411034

APPLICAZIONE AGEVOLAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DEI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 30-TER DEL DECRETO-LEGGE 30/04/2019, N. 34.

___l___ sottoscritt_ _____, nat ___ a _____
_____ provincia di ___ il _____,
residente in via / piazza _____
codice fiscale / partita Iva _____
In qualità di _____ Del contribuente _____
Sede legale _____ cod.fisc. _____
Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- che l'attività viene svolta in Chiesina Uzzanese, via / Piazza _____
- codice ATECO attività esercitata: _____
- dati catastali dell'immobile: foglio _____ particella _____ subalterno _____
- dati catastali dell'immobile: foglio _____ particella _____ subalterno _____
- dati catastali dell'immobile: foglio _____ particella _____ subalterno _____
- di aver letto e compreso il Regolamento Comunale di alla delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2019
- la sussistenza delle condizioni previste dalla delibera medesima, in particolare:
 - di rientrare in una delle attività di cui all'art. 2;
 - di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 3;
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, dopo gli accertamenti con esito positivo da parte del Comune, avrà effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di presentazione, per il periodo in cui l'agevolazione spetta.
- di essere a conoscenza dell'obbligo di presentare annualmente la domanda al Comune, dal 01 gennaio al 28 febbraio, oltre alla prima annualità per le successive tre.
- di essere a conoscenza dell'obbligo di presentazione della domanda, esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it;
- di voler ricevere il contributo di cui all'art. 4 con accredito diretto sul c/c a mezzo bonifico utilizzando l'IBAN _____.

Chiesina Uzzanese, _____

_____ Firma

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DEI ATTIVITA COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 30-TER DEL DECRETO-LEGGE 30/04/2019, N. 34



Art. 1 - Istituzione del fondo per le agevolazioni

Il Comune di Chiesina Uzzanese istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l'ampliamento, per almeno il 30% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.

Art. 1/bis - Alimentazione del fondo

Il fondo di cui all'art. 1, verrà costituito con appositi fondi:

- trasferiti dal Ministero dell'Interno, come sancito dall'art. 30/ter comma 6 del D.L. n. 34 del 30/04/2019;
- stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di approvazione dello schema del Bilancio di previsione.
- Con successiva variazione al bilancio di previsione, adottata dai competenti Organi.

Art. 2 - Attività oggetto dell'agevolazione

Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei settori:

dell'artigianato;

del turismo;

della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;

della fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali;

della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;

del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Per quanto attiene agli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- gli esercizi di compro oro;

- le sale per scommesse;

- le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

COD. POST- 51013 PROVINCIA DI PISTOIA TEL.0572/41801 FAX 0572/411034

Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:

- i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Art. 4 - Calcolo del contributo

L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi.

In caso di riapertura, il contributo è pari al 100% dell'Imposta municipale propria (IMU), al 100% del tributo per i servizi indivisibili (TASI), al 100% della tassa sui rifiuti (TARI), al 100% della TOSAP, versate nell'esercizio precedente nel quale è presentata la richiesta di concessione. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.

In caso di ampliamento, il contributo è pari al 70% dell'Imposta municipale propria (IMU), al 70% del tributo per i servizi indivisibili (TASI), al 70% della tassa sui rifiuti (TARI), al 70% della TOSAP, versate nell'esercizio precedente all'ampliamento stesso. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio ampliato è rimasto aperto.

Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

L'importo di ciascun contributo è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato.

In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.

I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 1 del presente regolamento.

I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

I contributi sono materialmente erogati agli esercenti dopo la riscossione dell'importo di competenza comunale, una volta che lo stesso viene accreditato sul conto di tesoreria comunale su ordine dei competenti ministeri.



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

COD. POST- 51013 PROVINCIA DI PISTOIA TEL.0572/41801 FAX 0572/411034

Art. 5 - Presentazione delle domande

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono inviare al protocollo del Comune di Chiesina Uzzanese, a mezzo dell'indirizzo pec

COMUNE.CHIESINAUZZANESE@POSTACERT.TOSCANA.IT, dal 1° gennaio al 28 febbraio, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di legge.

Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, previo riscontro dell'ufficio commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

Art. 6 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.